

TOMMASO NIGRO

Dottore Commercialista

Revisore Legale

--o--

Tomaso C

ISTANZA DI INTERPELLO

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della BASILICATA
Via dei Mille - 85100
POTENZA
Via pec: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Oggetto: istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Il sottoscritto **NIGRO TOMMASO**, nato a **SALERNO** il 22/07/1967, codice fiscale **NGRTMS67L22H703X**, residente in **EBOLI (SA)** via **SANTA CROCE**, N° 35 C.A.P 84025 telefono 0828 308262, e-mail tommasonigro1@gmail.com nella espressa qualità di **Commissario Giudiziale della procedura Gruppo PSC S.p.a. del Tribunale di Lagonegro**

norma specifica di cui si chiede l'interpretazione: art. 25 D.P.R. 600/1973

Espone il seguente caso concreto interessante la procedura:

La società **Gruppo PSC S.p.a. in concordato preventivo, con sede legale in Maratea (PZ), via Campo n° 32**, ha operato, tra gli altri, il riparto dei creditori privilegiati assistiti da prelazione ex art. 2751 bis n° 2 C.C. (id est professionisti). Prima dell'esecuzione del riparto la società D21 S.r.l. si è resa cessionaria di alcuni crediti originariamente inseriti nell'elenco come creditori "privilegiati" che avevano già in precedenza emesso fattura, con esposizione dell'IVA e della relativa ritenuta di acconto, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento.

Rappresenta la società cessionaria di aver provveduto a versare la rispettiva ritenuta d'acconto in favore del cedente secondo la normativa fiscale vigente per la casistica in oggetto, seppur con riferimento al solo valore effettivamente pagato per surrogarsi nella posizione; da ciò facendo discendere che il debitore ceduto (la procedura di concordato preventivo PSC S.p.a.) non sarebbe tenuto ad effettuare alcuna ritenuta/versamento di imposte ulteriore rispetto a quella già operata dal cessionario.

In questo contesto si chiede di conoscere se l'importo che la procedura concordataria è tenuto ad erogare in favore del cessionario D21 S.r.l., acquirente di crediti privilegiati ex art. 2751 bis n° 2 C.C., debba essere integrale e pari all'intero credito maggiorato di IVA o se la procedura debba comportarsi da "sostituto di imposta" ed operare, pertanto, la ritenuta ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73. In caso affermativo occorre individuare l'effettivo soggetto beneficiario del versamento erariale (ovvero se il professionista o il cessionario del credito D21 S.r.l.)

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ritiene lo scrivente che la procedura, all'atto in cui paga il cessionario di un credito assistito da privilegio ex art. 2751 bis n° 2 C.C., sia tenuto ad operare la ritenuta di acconto sul presupposto che all'atto del riparto, indipendentemente dal soggetto che riceve le somme, la procedura stia corrispondendo "compensi di lavoro autonomo".

La soluzione va ricercata nel combinato disposto dell'art. 6 comma 2 del T.U.I.R. a mente del quale "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" e dell'art. 25 comma 1 DPR 600/73 per il quale "I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di

TOMMASO NIGRO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

--o--

partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Sicché l'operata cessione del credito non fa perdere la natura originaria della prestazione che era e resta di lavoro autonomo, trovando la sua fonte nella prestazione professionale. D'altronde, tale soluzione è l'unica compatibile con la conservazione del privilegio, posto che, se si dovesse ritenere che per effetto della cessione il credito perda la sua natura, esso degraderebbe a chirografo e subirebbe diverso trattamento. Per di più tale soluzione evita l'effetto elusivo che si potrebbe generare nell'ipotesi di una cessione "simbolica" del credito professionale che verrebbe escluso, per la parte stralciata, dall'obbligo di operare la ritenuta di acconto.

Quanto all'effettivo beneficiario della ritenuta lo stesso non potrà che essere il professionista cedente ed emittente della fattura, e spetterà poi alle parti la relativa regolazione finanziaria, come d'altronde già accade per la corrispondente posta dell'Iva (che viene esposta dal professionista cedente ed incassata materialmente dal cessionario). L'unica deviazione resta l'operata ritenuta sulla porzione di credito pagata dal cessionario al cedente che potrà essere richiesta eventualmente a rimborso.

Poiché, peraltro, esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, il sottoscritto lo sottopone a codesto Ufficio, con l'avvertenza che, qualora non riceva risposta entro il termine di cui all'art. 11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Ai sensi dell'art. 7 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2016, si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per il recapito delle comunicazioni e notificazioni inerenti la presente istanza di interpello: cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it

Eboli, lì 11 dicembre 2024

firma

Firmato digitalmente da:
NIGRO TOMMASO
Data: 11/12/2024 12:14:30

Da: cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it

A: dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

Inviato: 11/12/2024 alle 12:21

Oggetto: Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n° 212.

Allegati: istanza di interpello Gruppo PSC Spa.pdf (258 KB) , Gruppo PSC Spa - decreto nomina Commissario Giud. Tommaso Nigro.pdf (973 KB)

si prega di prendere visione del documento allegato

Cordiali saluti

Il Commissario Giudiziale

dott. Tommaso Nigro

Ricevute riferite al destinatario dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it

A: cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it;

Ricevuto: 11/12/2024 alle 12:21

Oggetto: ACCETTAZIONE: Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n 212.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 11/12/2024 alle ore 12:21:58 (+0100) il messaggio

"Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n 212." proveniente da "cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it" ed indirizzato a:

- dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21192.20241211122158.17043.01.1.53@sicurezzapostale.it

Da: posta-certificata@legalmail.it

A: cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it;

Ricevuto: 11/12/2024 alle 13:00

Oggetto: CONSEGNA: Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n 212.

Ricevuta breve di avvenuta consegna

Il giorno 11/12/2024 alle ore 13:00:38 (+0100) il messaggio "Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n 212." proveniente da "cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it" ed indirizzato a "dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21192.20241211122158.17043.01.1.53@sicurezzapostale.it

Brief delivery receipt

The message "Gruppo PSC in concordato preventivo RG 1-2022 tribunale di Lagonegro - istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, Legge 27/07/2000 n 212." sent by "cp1.2022lagonegro@pecconcordati.it", on 11/12/2024 at 13:00:38 (+0100) and addressed to "dr.basilicata.gtpec@pce.agenziaentrate.it", was delivered by the certified email system.

Message ID: opec21192.20241211122158.17043.01.1.53@sicurezzapostale.it
